



**N. 1239-A**

*Relazione orale*  
*Relatore PETROCELLI*

**TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 12 febbraio 2020

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; *b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
di concerto con il Ministro della giustizia  
con il Ministro dell'interno  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019**

## INDICE

Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commis- sione .....	»	5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

24 settembre 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CALANDRINI)

5 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

– preso atto delle rassicurazioni fomite dal Governo circa l'adeguatezza del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione degli oneri connessi al trasferimento delle persone condannate in relazione ai Protocolli in titolo, nonché della conferma che il parametro della Turchia, sul quale è calibrata la misurazione di tali oneri, si basa su un importo medio che permette di considerare le svariate casistiche che si possono manifestare in un *range* di valori compreso tra un minimo e un massimo, permettendo quindi di fronteggiare gli eventuali oneri di maggiore entità;

– rilevata e condivisa dal Governo la necessità di aggiornare all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022 la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1;

– valutata favorevolmente l'espunzione dell'articolo 3, comma 2, recante la clausola di monitoraggio degli oneri, la cui attivazione non richiede un'espressa autorizzazione, essendo prevista in via generale dalla legge di contabilità a fronte di oneri costruiti come previsione di spesa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

– il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

– sia soppresso il comma 2 del medesimo articolo 3.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

*a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;

*b)* Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dagli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno **2020**, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno **2020**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2020-2022**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2020**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*Soppresso*

**2. Identico.**

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



€ 1,00